



TRIBUNALE DI PESARO

Prot. n. 2792.0

Pesaro, 03.10.2022

Con foglio Informativo n. 1/2021 comunicato dalla Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia il 14/01/2021 è stato reso noto il provvedimento del Ministero in risposta a quesito di un Ufficio Giudiziario circa il regime del contributo unificato nei procedimenti di opposizione in materia locatizia.

In particolare, il Ministero argomenta: "In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art 667 c.p.c. un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio o inerenti i pagamenti incontestati e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento di rito ex art 426 c.p.c. Pertanto le domande svolte a seguito di mutamento di rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario e resta dovuta, da parte del proponente, un autonomo contributo unico (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 1 D.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art 13 comma 3 del D.P. R 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unico) come tali suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge".

L'ufficio, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero,

DISPONE

Che in caso di opposizione ex art 667 c.p.c svolta dall'intimato previa ordinanza di mutamento del rito ex art 426 c.p.c, all'atto di apertura del nuovo procedimento la cancelleria verifichi il pagamento del contributo per intero e dei diritti forfettizzati da parte dell'opponente/opposto. In difetto di pagamento la Cancelleria provvederà ad avviare le attività di riscossione sulla base della dichiarazione di valore contenuta al momento del deposito della memoria integrativa.

In caso di mancata dichiarazione di valore si procederà alla contestazione x art 13 co 6).

Si comunichi alla Cancelleria civile.

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Lorena Massoni